

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

38° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272-B) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
BATTISTI (Mar-DL-U)	4
BOLDI (LP)	4
BOREA (UDC)	4
CONSOLO (AN)	3
GIULIANO (FI)	4
MAGISTRELLI (Mar-DL-U), relatrice	3
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	3

(414) CONSOLO. – *Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale*

(566) BOLDI ed altri. – *Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 4, 6, 7
MAGISTRELLI (Mar-DL-U), relatrice	4, 6
BATTISTI (Mar-DL-U)	6
BOBBIO Luigi (AN)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272-B) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1272-B – approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati – sospesa nella seduta dell'11 marzo scorso.

Nel corso dell'ultima seduta è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, che tuttavia non sono stati ad oggi presentati. Comunico altresì che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in titolo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nella relazione.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nelle parti modificate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

CONSOLO (AN). Annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul disegno di legge nel suo complesso.

BOREA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo Unione Democristiana e di Centro.

GIULIANO (*FI*). Il Gruppo Forza Italia annuncia il voto favorevole.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita voterà a favore del disegno di legge n. 1272-B.

BOLDI (*LP*). Anche il Gruppo Lega Padana esprime voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(414) CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(566) BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 414 e 566, sulla stessa materia.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, accolto dal Presidente del Senato.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Magistrelli.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente. Propongo inoltre di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame quello già definito in sede referente per il disegno di legge n. 414 nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2003, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, l'audizione della dottoressa Colombo, presidente dell'AIDOS (Associazione italiana donne per lo sviluppo), ha completato il quadro emerso nella discussione generale svolta in sede referente. Ricordo che l'AIDOS lavora da 17 anni con le associazioni di donne africane che lottano contro le mutilazioni dei genitali femminili, un pratica tradizionale molto dolorosa, oltre che umiliante, che ha gravi conseguenze sulla salute psicofisica delle donne per tutto l'arco della vita.

La presidente Colombo ci ha chiaramente detto che la legge, pur necessaria, non è l'unica risposta a queste pratiche. Anzi, ha detto che la legge non può essere solo punitiva, proprio perché interviene nel com-

plesso nodo delle relazioni familiari e deve prevedere – leggo testualmente – «misure preventive, campagne di formazione e informazione su misura, per tutti gli attori sociali coinvolti. Non è pensabile» – dice ancora – «di sradicare nel volgere di pochi anni una pratica che ha una storia millenaria, fortemente radicata nelle convinzioni personali e nella struttura sociale delle comunità africane».

In Italia a tutt'oggi si ha notizia di una sola sentenza pronunciata dal tribunale di Milano per lesioni: un'italiana, moglie di un egiziano, aveva denunciato nel 1997 il marito per aver sottoposto a mutilazioni genitali i due figli durante una vacanza in Egitto presso i parenti di lui. La donna per motivi di lavoro era dovuta rimanere in Italia, ma al ritorno dei bambini, insospettita dal cattivo stato di salute della figlia (emorragia, infezioni e febbre), si era accorta di quanto era successo ed aveva per questo denunciato il marito. Il processo si è concluso nel novembre del 1999 con una sentenza di patteggiamento per lesioni personali gravissime.

Un'inchiesta dell'AIDOS presso la procura e il tribunale per i minori di Roma e presso alcune procure ordinarie italiane non ha rilevato altri casi.

Il testo approvato in sede referente, a mio parere, è riuscito a coniugare l'esigenza di rendere esplicitamente illegale nel nostro Paese la pratica mutilativa senza alterare l'impianto sistemico del codice, e quindi senza dar vita a quegli eccessi punitivi che, anziché dare una risposta ai problemi, aiutano a sommergerli. Infatti, con l'inserimento nell'articolo 583, secondo comma, del codice penale (circostanze aggravanti delle lesioni), di un ulteriore punto, il 4-*bis*, si prevede per il reato di lesioni personali gravissime una pena da sei a dodici anni di reclusione se dal fatto deriva «una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima». Si tratta di una formula ampia, direi generale, e non strutturata per singoli casi o singoli comportamenti, ma che, in relazione all'articolo 110 del codice penale, può colpire e punire tutti i soggetti che concorrono a perfezionare il fatto reato, e cioè genitori, parenti, medici o stregoni.

Il punto b) del testo approvato in sede referente riguarda il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Ricordo che in sede referente l'emendamento presentato dal senatore Fassone è stato fatto proprio dal Presidente. L'introduzione dell'emendamento nel testo comporta che la pena base rimane immutata nella misura base di sei-dodici anni, perché non può essere operato il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti, e quindi non si perviene neppure alla derubricazione. Un calcolo veloce: le eventuali attenuanti possono essere calcolate solo sulla pena base, per cui si può pervenire alla riduzione di un terzo sulla pena di sei-dodici anni, che vengono così ridotti a quattro-otto anni. Pur accedendo al rito abbreviato, con le attenuanti la pena finale sarebbe ricompresa tra i due anni e dieci mesi e i cinque anni e quattro mesi di reclusione, quindi non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena.

La norma ha una sua *ratio*, ma non possiamo non rilevare che nel nostro codice penale sono presenti norme simili solo per contrastare fenomeni criminali particolarmente gravi, come la mafia e il terrorismo. In sostanza, il testo definito in sede referente contiene una disposizione estremamente severa volta a punire l'autore o gli autori della mutilazione, portando la pena oltre i limiti della sospensione condizionale.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo unico del testo base, rinvio alla relazione svolta in sede referente, ricordando come la scelta di applicare queste disposizioni anche quando il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia, oppure in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, sia stata compiuta nell'ottica di punire anche quanti – e credo siano la maggioranza – tornando al Paese d'origine per brevi vacanze, colgano l'occasione per praticare l'infibulazione a bambine in tenera età, per poi riportarle nel nostro Paese e riprendere la vita ordinaria.

Salvo alcuni lievi correttivi che – a mio avviso – dovranno essere apportati al testo definito in sede referente, ritengo che esso sia in grado di fornire una normativa penale efficace nei confronti di coloro che praticano mutilazioni alle donne a fini di condizionamento sessuale, pur nella consapevolezza che il problema oltre ad essere culturale è anche di civiltà.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice Magistrelli.

Do lettura del parere pervenuto dalla 1^a Commissione permanente, il cui estensore è il senatore Battisti che oggi partecipa ai nostri lavori:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, riassegnato alla Commissione di merito in sede deliberante, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando tuttavia come permanga, rispetto al parere precedentemente espresso, un profilo di perplessità relativo alla formulazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo capoverso, del disegno di legge in titolo, laddove si individua un criterio esclusivamente in termini di residenza».

Chiedo all'estensore del parere quale potrebbe essere l'ulteriore miglioramento del testo.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, adottando la dizione «chiunque», la normativa si applicherebbe a tutti coloro che commettono un fatto nel territorio dello Stato.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Il problema sorge per coloro che commettono il reato in un territorio al di fuori dello Stato.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). E si applicherebbe a tutti coloro che possono essere colpiti da un reato commesso fuori, mentre con l'attuale formulazione operiamo una limitazione. Il problema, ad esempio, potrebbe sorgere per il cittadino straniero non residente che però di fatto viva nel nostro Paese.

BOBBIO Luigi (AN). Se si deve fare riferimento alle categorie civi-
listiche, tanto varrebbe fare riferimento al concetto di dimorante.

BATTISTI (Mar-DL-U). Anche aggiungendo semplicemente la pa-
rola «di fatto».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di fissare il termine per
la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di mercoledì 26 marzo
2003.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1272
d'iniziativa dei deputati FANFANI e CASTAGNETTI

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: «e punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «e punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 5 e sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI"»;

b) il comma 6 e sostituito dal seguente:

"6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";

c) il comma 7 e sostituito dal seguente:

"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";

d) dopo il comma 8 e inserito il seguente:

"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6"».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse».

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 414**

Art. 1.

1. All'articolo 583 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-*bis*) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima».

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Quando ricorre la circostanza aggravante prevista dal numero 4-*bis*) del secondo comma, non opera il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra eventuali circostanze attenuanti, diverse da quella di cui all'articolo 114, e la predetta aggravante. Le circostanze attenuanti sono computate sulla pena individuata in forza del presente articolo.

Le disposizioni di cui al n. 4-*bis*) del secondo comma si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia».

